


La crisi della famiglia

Le modalità della separazione

La separazione giudiziale

Antonella Fabi

Il procedimento dinanzi al Sindaco




I coniugi con l'assistenza facoltativa dell'avvocato compaiono dinanzi al Sindaco

Il Sindaco li ascolta separatamente e riceve le loro dichiarazioni sulla volontà di separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni tra loro concordate



L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale



- Trascorsi 30 giorni ciascun coniuge deve ripresentarsi dinanzi al Sindaco per confermare le dichiarazioni rese.
- Se non conferma o non si presenta l'accordo non si perfeziona

La negoziazione assistita

art. 6 D.L. 132/14

- Presenza necessaria di un avvocato per parte
- Può essere utilizzata anche in presenza di figli minori o portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti
- Mandato professionale da allegare all'accordo di Convenzione
- Invito di una delle parti ad aderire alla Convenzione
- Stipula della Convenzione
- Redazione dell'accordo di negoziazione

Convenzione

- Dichiarazione delle parti a cooperare in buona fede e con lealtà
- Impegno a partecipare agli incontri fissati
- Dichiarazione reciproca che non si verte in tema di diritti indisponibili
- Impegno a concludere entro 2 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione

Accordo

- Dare atto che si è espletato il tentativo di conciliazione
- Che si sono avvertiti i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare
- Che i figli devono trascorrere tempo adeguato con entrambi i genitori
- Che i patti concordati non sono contrari a norme imperative o all'ordine pubblico
- A chi è posto a carico l'obbligo di trasmettere l'accordo alla Procura e al Comune per l'onere di trascrizione
- Trasmissione Ordine Avvocati per raccolta dati

Autorizzazione del PM

- Se non ci sono:
- figli minori o maggiori non autosufficienti o portatori di handicap



il PM rilascia il nulla osta

- Se ci sono:
- figli minori o maggiori non autosufficienti o portatori di handicap



il PM valutato l'interesse rilascia autorizzazione

E se il PM non autorizza?

Tribunale di Termini Imerese
Ordinanza del 24/03/2015

Trasferimenti Immobiliari in sede di Negoziazione Assistita


- L'ammissibilità dei trasferimenti immobiliari all'interno della Convenzione discende dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 D.L. 132/14



- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015 che ha ribadito l'esenzione di tali atti da imposte e tasse ex art. 19 L. n. 74/87

Trascrizione in Conservatoria

Si può trascrivere l'accordo senza successiva autenticazione del notaio?



No secondo la Conservatoria



Si secondo Tribunale di Pordenone
Decreto del 17/03/2017

Decreto Tribunale Pordenone del 17/03/17

- La premessa è la presentazione dell'accordo al Conservatore sottoscritto solo dagli avvocati
- Il Conservatore dubita della trascrivibilità ai sensi dell'art. 2657 c.c. mancando l'autenticazione di un pubblico ufficiale

Il Tribunale osserva:

- L'art. 5 D.L. 132/14 stabilisce che in tutti i casi di Negoziazione assistita gli avvocati certificano l'autografia della firma e che la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
- L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 porta ad escludere che nella materia di famiglia sia necessario questo ulteriore passaggio

Segue:

- Infatti in materia di famiglia l'accordo così raggiunto deve essere sottoposto al Procuratore della Repubblica
- Il PM rilascia il nulla osta ovvero autorizza
- Poiché i provvedimenti giudiziari – sentenze, ordinanze, decreti- non richiedono ulteriori autenticazioni e la negoziazione familiare si giova del nulla osta o dell'autorizzazione del PM essa produce e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari
- Non sono necessarie ulteriori autenticazioni
- ???

Separazione dinanzi al Tribunale

Consensuale

- Intollerabilità della convivenza
- Grave pregiudizio all'educazione della prole

Giudiziale

- Violazione degli obblighi coniugali discendenti ex art. 143 c.c.
- Intollerabilità della convivenza e/o pregiudizio alla prole

Procedimento

Segue

- Ricorso congiunto depositato presso la cancelleria del Tribunale dell'ultimo domicilio coniugale ovvero presso la residenza di uno dei due coniugi
- Può essere effettuato anche personalmente o con unico avvocato
- Udienza Presidenziale, dove esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ratifica l'accordo dei coniugi che verrà sottoposto ad omologazione del PM
- Decorrenza del termine per il divorzio dall'Udienza Presidenziale

Segue

- Ricorso depositato presso la cancelleria dell'ultimo domicilio comune
- Fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale da notificare unitamente al ricorso alla controparte entro il termine assegnato. Il resistente avrà a sua volta termine per la costituzione e potrà in ogni caso costituirsi anche direttamente all'udienza presidenziale. Deve allegarsi la documentazione reddituale
- Dinanzi al Presidente i coniugi vengono sentiti separatamente e poi insieme per il tentativo di conciliazione
- Vengono assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti dal Presidente che fissa l'udienza davanti al Giudice istruttore
- Termine dall'udienza Presidenziale

giudiziale segue:

- Vengono assegnati i termini per la memoria integrativa
- Se il resistente non è comparso il Presidente assegna termine perentorio per la notifica
- L'Ordinanza deve essere notificata rispettando i termini liberi del 163 bis cpc ridotti alla metà e deve assegnare termine al ricorrente e al convenuto per le rispettive memorie
- Deve inoltre contenere l'avvertimento di cui agli artt. 166 e 167 cpc per le eccezioni non rilevabili d'ufficio e che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di legge

Provvedimenti temporanei ed urgenti

Reclamo ex art. 708 cpc



- Corte di Appello entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento



Si ritiene errata la valutazione del Presidente sulla base dei fatti e dei documenti depositati

Modifica ex art. 709 cpc



- Al Giudice istruttore in qualsiasi tempo



Circostanze sopravvenute che modificano gli assetti precedenti

Domanda di addebito

- Violazione grave dei doveri coniugali
- Assistenza-coabitazione- fedeltà
- Nesso causale tra la violazione e la crisi irreversibile

Conseguenze:

- Perdita del diritto al mantenimento: solo assegno alimentare in caso di bisogno
- Perdita dei diritti successorî – solo assegno vitalizio a carico dell'eredità se già goduto e nei limiti di quanto percepito
- Reversibilità anche in presenza di addebito e in assenza di assegno

Corte di Cassazione

- *"la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) **concreto presupposto e condizione** della tutela medesima"*

(Cass. ord. n. 9649/2015)

Scioglimento Unioni Civili

- L'unione si scioglie per morte o dichiarazione di morte presunta
- Ai sensi dell'art. 3 n. 1 e 2 L. 898/70:
- **N. 1**
- Quando dopo l'unione uno dei due ha subito condanna con sentenza passata in giudicato anche per fatti antecedenti:
 - -all'ergastolo o pena superiore a 15 anni
 - -condannato per reati di incesto o sfruttamento della prostituzione
 - - omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio nei confronti dell'altro o del figlio
 - - per lesioni personali aggravate
 - -violazione degli obblighi di assistenza
 - -maltrattamenti in famiglia
 - -circonvenzione di incapace

Segue n. 2:

- -uno dei due è stato assolto per vizio totale o parziale di mente se il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento accerta l'inidoneità alla prosecuzione della convivenza
- -il procedimento penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il Giudice competente ritiene che vi siano gli elementi costitutivi per la punibilità
- -procedimento penale per incesto si è concluso con assoluzione per mancanza di pubblico scandalo
- -uno dei due ha ottenuto all'estero lo scioglimento o ha contratto nuova unione

Scioglimento comma 24 L.76/16:

- L'unione si scioglie quando le parti manifestano anche disgiuntamente tale volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile. In tale caso la domanda è proposta entro 3 mesi dalla data di manifestazione di volontà (?)
- Una specie di pre/separazione??

Art. 25 L. 76/16

- Per espressa disposizione normativa alle unioni civili sono applicabili tutte le modalità di scioglimento del vincolo che abbiamo visto per le coppie eterosessuali



Manifestazione di volontà
davanti al Sindaco



Negoziazione assistita

Art. 25 L. 76/16

- È integralmente applicabile in misura della sua compatibilità la L. 898/70
- Il ricorso può essere consensuale proposto al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune o giudiziale con il rispetto delle regole di competenza territoriale che valgono per le separazioni e i divorzi

Tutele

- Assegno di mantenimento a favore della parte ritenuta debole in caso di mancanza di mezzi adeguati o se non possa procurarseli per ragioni oggettive
- Eventuale liberazione dell'obbligo con la corresponsione di «una tantum»
- Diritti successori
- Assegno alimentare a carico dell'eredità nel caso di cui sopra



Domande ?

Grazie